

Alle ditte membre delle associazioni scienceindustries, SPEDLOGSWISS e Swiss Shippers' Council (SSC)

Zurigo, Basilea e Losanna, 7 giugno 2016

Regolamentazione SOLAS "Container Weighing" con effetto dal 1° luglio 2016: stato attuale prima dell'introduzione

Gentili signore, egregi signori

Con circolari del 18 dicembre 2015 e del 20 aprile 2016 vi abbiamo informati sulla trasposizione della nuova regolamentazione SOLAS "Container Weighing", che entra in vigore il 1° luglio 2016. Nel frattempo sono state ottenute ancora altre conoscenze e la IMO si è riunita in seduta a Londra, ove furono prese importanti decisioni.

Le ricapitoliamo qui appresso completandole con fatti già noti.

Data di riferimento

La regolamentazione, secondo cui le compagnie di navigazione devono essere in possesso del VGM (Verified Gross Mass) prima di caricare il contenitore, entra in vigore il **1° luglio 2016**. Viene tuttavia accordato **un periodo di transizione di 3 mesi** affinché possano essere esercitati tutti i nuovi processi operativi. La regolamentazione è però valida a partire dal 1° luglio 2016.

Metodo 1 (pesatura fisica)

Il presupposto per l'applicazione di tale variante è la pesatura su una pesa calibrata in Svizzera. Non occorrono altre certificazioni e la pesa utilizzata non verrà indicata in nessun elenco; dev'essere semplicemente calibrata.

Metodo 2 (processo calcolatorio)

I criteri da adempire affinché un „caricatore“ possa applicare il metodo 2 rimangono gli stessi di quelli odierni. Il caricatore deve poter presentare una certificazione ISO (tutte le norme autorizzate) **o** AEO (Authorized Economic Operator) **oppure** disporre nel proprio esercizio di un MRP (Manufacturing Resources Planning), **risp.** di un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Se non è adempito nessuno di tali criteri, l'applicazione secondo il metodo 2 non sarà possibile. Le imprese che non adempiono nessuno dei suddetti criteri dovranno perciò applicare il metodo 1.

Tolleranze

La regolamentazione SOLAS non definisce nessuna tolleranza in materia di misurazione. La Svizzera non fissa delle tolleranze. Ci è però noto che i paesi con scali portuali le possono definire. Non esistono in vero dei valori di tolleranza concreti e definitivi, ma si parla di valori oscillanti tra il 2 e il 5%.

Trasferimento nei porti di contenitori sprovvisti di VGM

Come ci viene confermato da alcuni porti, un contenitore destinato all'esportazione può essere trasferito sull'area portuale anche senza la notificazione VGM. Qui viene generalmente offerta la possibilità di pesatura. Tuttavia, le compagnie di navigazione non hanno ancora reso noto la

chiusura per la trasmissione del VGM. Occorre rilevare che, a seconda della compagnia di navigazione, il VGM dev'essere disponibile prima della chiusura fisica.

Come dev'essere documentata la pesatura?

E' sufficiente un bollettino di pesatura che fornisca un chiaro riferimento tra il contenitore e il peso accertato e che rechi la data della pesatura. Non è richiesto nessun documento standardizzato.

Trasmissione del Verified Gross Mass (VGM) alle compagnie di navigazione marittima

SOLAS non prevede la forma di notificazione del peso. Tuttavia, a tutte le trasmissioni di dati si raccomanda di allegare un set di dati separato con l'indicazione "VGM", recante il peso lordo del contenitore stivato. Il VGM è una notificazione di peso supplementare che non concerne le indicazioni di peso contenute nella polizza di carico B/L o nella dichiarazione doganale.

Responsabilità

L'obbligo di accertamento corretto dei pesi lordi e della loro trasmissione spetta al „caricatore“. Egli documenta nella dovuta forma il VGM al suo spedizioniere o vettore, cosicché quest'ultimo, a sua volta, può comprovare in qualsiasi momento i pesi notificati. Nel caso in cui lo spedizioniere figura come Shipper (come NVOCC), SPEDLOGSWISS allestisce per le sue ditte membre una circolare separata con i rispettivi dettagli.

Trasposizione e procedimento ulteriore

A livello mondiale esistono ancora in tanti dettagli delle insicurezze per tutti: caricatori, spedizionieri, compagnie di navigazione. Favorite perciò osservare i seguenti punti:

- All'atto della prenotazione di un contenitore per il trasporto navale chiarite con la compagnia di navigazione quando essa necessita al più tardi il VGM
- Chiedete in quale forma desiderate il VGM
- Segnalate che il VGM **non** può figurare sulla polizza di carico/ Bill of Lading (per le importazioni rendete attenti a tal riguardo anche i vostri fornitori: la Svizzera applica i suoi dazi in base al sistema ponderale)
- Vi raccomandiamo di apporre la seguente annotazione sull'ordine di spedizione, risp. sull'ordine alla compagnia di navigazione allorquando viene utilizzato il metodo 2:
„The empty weight of the container (tare-weight) has been provided by the shipping line. We have no possibility to verify the accuracy of the weight of the empty container and refuse liability for its accuracy“.

A partire dal mese prossimo entra in vigore la nuova prescrizione SOLAS. Fino a tale momento i gruppi specifici delle tre associazioni potranno raccogliere dei feedbacks e altre utili informazioni. Vi saremmo grati se ci comunicaste le esperienze da voi fatte nella pratica.

Con cordiali saluti

scienceindustries
Erwin Sigris

SPEDLOGSWISS
Thomas Schwarzenbach

Swiss Shippers' Council
Conrad Tobler

Allegato: circolare dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).



CH-4010 Basilea, DFAE, SSA

Alla cortese attenzione di
imprese esportatrici
caricatori e spedizionieri che operano come caricatori o intermediari
imprese di trasporto di container
gestori di terminal terrestri
in Svizzera

Riferimento/numero della pratica: 341.04-6
Nostro riferimento: ris
Basilea 9 giugno 2016

Capitolo VI della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare: verifica del peso lordo dei container

Gentili Signore, egregi Signori,

il 1° luglio 2016 entra in vigore un'importante integrazione alla Convenzione delle Nazioni Unite SOLAS (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare) relativa ai carichi containerizzati.

A partire da questa data la massa lorda totale (*Verified Gross Mass/VGM*) di un container deve essere determinata prima del caricamento sulla nave ed essere disponibile per l'elaborazione dei piani di stivaggio. La Convenzione SOLAS stabilisce che, in mancanza di VGM, i container non possono più essere imbarcati. Responsabile della VGM è la parte indicata come «shipper» nella polizza di carico.

Per la determinazione della VGM la Svizzera riconosce, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), due metodi.

1. Metodo 1: pesatura fisica

Il container, carico e sigillato, è pesato con le strumentazioni di pesatura, calibrate e tarate, ammesse per la Svizzera.

2. Metodo 2: processo di calcolo

La VGM è determinata in via teorica sulla base di dati validi relativi ai pesi del carico contenuto, dei materiali di imballaggio, dei paglioli e del materiale di rizzaggio, sommati alla tara del container. Per avvalersi del metodo 2 è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: certificazione ISO (tutte le norme), certificazione AEO (Authorized Economic Operator) oppure utilizzo di sistemi informatici di pianificazione (MRP, ERP).

Per i container imballati in Svizzera sono consentiti, nella determinazione della VGM, scarti coerenti con gli errori massimi tollerati degli strumenti di misurazione (accuratezza). Nei porti di carico valgono le disposizioni di quello Stato (tolleranze).

I container imballati, sigillati e spediti prima del 1° luglio 2016 dovrebbero poter essere trasportati senza indicazione della VGM, secondo quanto disposto dall'IMO. L'IMO raccomanda di non eseguire controlli rigidi da luglio a settembre 2016 in modo da dare alle nuove procedure il tempo di entrare a regime.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla propria associazione di categoria o ai propri partner logistici.

Ufficio svizzero della navigazione marittima USNM

Lukas Roth
Capo supplente USNM

